Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere

(Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)

Modifica del

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza dell'8 novembre 1978¹ sulla navigazione interna è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ In tutta l'ordinanza, «istallazioni» è sostituito con «installazioni», «rappresentante» con «mandatario», «costruttore» con «fabbricante», «organo» con «impianto», «macchinari» con «impianti delle macchine», «n°» con «n.», «Dipartimento» con «DATEC».

In tutta l'ordinanza, l'espressione «inidoneità alla guida» è sostituita con «incapacità di condurre» e l'espressione «inidoneo alla guida» è sostituita con «incapace di condurre»

In tutta l'ordinanza, tranne che nell'articolo 27 capoverso 1 lettera b e nell'articolo 30 capoverso 1, le espressioni «visibile da tutti i lati» e «visibile da ogni lato» sono sostituite con «visibile per tutto l'orizzonte».

² In tutta l'ordinanza, tranne che nel titolo 281 e negli articoli 37 capoversi 3 e 6, 72 capoverso 2, 73 e 152, «permesso» è sostituito con «licenza».

Nel titolo 281 e negli articoli 72 cpv. 2, 73 e 152 «permesso» è sostituito con «autorizzazione».

In tutta l'ordinanza, tranne che nel titolo 416, nell'articolo 55 capoverso 5 e nell'allegato 34 numero 2 lettera c, «timoneria» è sostituito con «governo». Nell'articolo 55 capoverso 5 e nell'allegato 34 numero 2 lettera c «timoneria» è sostituito con «posto di governo».

³ Negli articoli 39 capoverso 1, 107a capoverso 2, 123 capoverso 1, 125, 126 capoversi 1 e 2, 161 e nei titoli 414, 415 e 417 come pure negli allegati 4 numero 11, 19 lettera C numero 124 «installazione» è sostituito con «impianto».

⁴ Negli articoli 55a capoverso 3, 55b, 96a capoverso 4, 107a capoverso 3, 131 capoverso 2, 132, 163 capoverso 2, 166b, nel titolo 418 come pure nel titolo

¹RS 747.201.1

2014–XXXX 1

dell'allegato 15 e nella frase introduttiva, negli allegati 32 capoverso 1 lettera b e 33 lettera i «equipaggiamento» è sostituito con «attrezzatura».

Concerne soltanto il testo francese Art. 2 Abs. 1 Bst. a, Ziff. 13

Art. 2 cpv. 1 lett. a, n. 7, 15, 18, 22 e 23, lett. d, n. 1 e 4–9 nonché cpv. 2

¹ Nella presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

- a. tipi di veicoli galleggianti:
 - il termine «battello in servizio regolare» indica un battello per passeggeri che circola per un'impresa di navigazione della Confederazione o per un'impresa beneficiaria di una concessione federale,
 - 13. Concerne soltanto il testo francese
 - il termine *«imbarcazione sportiva»* indica un natante rientrante nel campo d'applicazione della direttiva 2013/53/UE² (direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto); resta riservata la definizione della moto d'acqua al numero 18.
 - 18. il termine «moto d'acqua» indica un natante secondo l'articolo 3 numero 3 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto. Ai sensi della presente ordinanza le moto d'acqua sono considerate imbarcazioni da diporto (altri termini con lo stesso significato: acqua-scooter o jet-bike),
 - 22. il termine *«battello con precedenza»* indica un battello in servizio regolare o un altro battello per passeggeri al quale l'autorità competente ha attribuito la precedenza secondo l'articolo 14*a*,
 - il termine «scooter da immersione» indica un veicolo galleggiante atto a trainare una o più persone, attrezzate con apparecchi da immersione, sotto la superficie dell'acqua;

d. definizioni generali:

- il termine «messa a disposizione sul mercato» indica qualsiasi fornitura retribuita o non retribuita di un'imbarcazione sportiva nuova o usata o di un componente di essa nuovo o usato per la distribuzione o l'utilizzazione in Svizzera nell'ambito di un'attività commerciale,
- 4. il termine *«immissione in commercio»* indica la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato secondo il numero 1,
- 5. il termine «trasformazione rilevante di un'imbarcazione sportiva» indica la trasformazione di un'imbarcazione sportiva che modifica il tipo di propulsione, che comporta una modifica rilevante del motore o che altera l'imbarcazione sportiva in misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenziali in materia di sicurezza e ambiente previsti dalla direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto e dalla presente ordinanza,

Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, GU L 354, del 28.12.2013, pag. 90.

- 6. il termine *«operatori economici»* indica i fabbricanti, i mandatari, gli importatori e i distributori,
- il termine «mandatario» indica qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea o in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante il mandato scritto di agire per suo conto in relazione a determinati compiti,
- il termine *«importatore»* indica qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in Svizzera che immette in commercio in Svizzera un prodotto estero.
- il termine «importatore privato» indica qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in Svizzera che immette in commercio sul mercato svizzero, nel quadro di un'attività non commerciale, un prodotto estero al fine della sua messa in servizio per uso proprio.
- ² Per quanto concerne le definizioni di termini relativi alle imbarcazioni sportive, nella presente ordinanza si applica l'articolo 3 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto; restano riservate le equivalenze terminologiche di cui all'allegato 1 della presente ordinanza.

Art. 7 cpv. 3

³ Sulle imbarcazioni da diporto, quando lo spazio lo permette, tre ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono essere contati come due adulti. Un adulto e due ragazzi possono essere imbarcati su un natante ammesso per il trasporto di due persone.

Art. 14a Attribuzione della precedenza

¹ Conformemente alla presente ordinanza, su domanda l'autorità competente può attribuire la precedenza a un battello per passeggeri che non è un battello in servizio regolare e per il quale è stata rilasciata un'autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori a norma dell'ordinanza del 4 novembre 2009³ sul trasporto di viaggiatori

- ² La precedenza può essere attribuita soltanto se:
 - a. il richiedente ne dimostra la necessità;
 - b. ciò migliora il flusso della circolazione; e
 - non compromette la sicurezza degli altri utenti delle acque, in particolare dei battelli in servizio regolare.

Art. 16 cpv. 1

¹ I natanti stazionati su uno specchio d'acqua o al di sopra di esso e impiegati sulle acque aperte alla navigazione pubblica devono essere provvisti dei contrassegni attribuiti dall'autorità competente conformemente all'allegato 11a.

³ RS 745.11

Art. 17 cpv. 3

³ L'autorità competente può prescrivere l'utilizzazione di targhe di controllo conformemente all'allegato 1*a*.

Art. 18a Generi di fanali

- ¹ I fanali d'albero devono emettere una luce bianca visibile dal davanti su un arco d'orizzonte di 225°, vale a dire di 112° 30' su ogni lato. I fanali di prua sono equiparati ai fanali d'albero.
- ² I fanali laterali sono costituiti da una luce verde a tribordo e una luce rossa a babordo. Ciascuno è visibile dal davanti, sul lato corrispondente, su un arco d'orizzonte di 112° 30'.
- ³ Un fanale laterale combinato è un fanale che comprende entrambe le luci dei fanali laterali.
- ⁴ Il fanale di poppa deve emettere una luce bianca visibile da dietro su un arco d'orizzonte di 135°, vale a dire 67° 30' su ogni lato.
- ⁵ Un fanale d'albero tricolore è un fanale che comprende sia le due luci dei fanali laterali sia quella del fanale di poppa.
- ⁶ I fanali visibili per tutto l'orizzonte sono visibili su un arco d'orizzonte di 360°.

Art 18h Collocazione dei fanali

- ¹ I fanali prescritti devono essere collocati in modo da essere ben visibili e non abbagliare il conduttore. Salvo disposizione contraria, devono emettere una luce uniforme e continua
- ² In linea di principio i fanali d'albero e i fanali visibili per tutto l'orizzonte devono essere disposti lungo l'asse del natante.
- ³ La distanza del fanale d'albero dal punto d'intersezione della linea dei fanali laterali con l'asse del natante deve essere di almeno 1.0 m.
- ⁴ I fanali d'albero tricolori devono essere collocati sulla punta dell'albero o nelle sue vicinanze.
- ⁵ I fanali laterali devono essere collocati alla stessa altezza rispetto alla linea di galleggiamento.
- ⁶ I fanali laterali combinati devono essere collocati nella parte anteriore e in linea di massima lungo l'asse del natante.
- ⁷ Sui natanti motorizzati con lunghezza inferiore a 12 m il fanale d'albero o il fanale visibile per tutto l'orizzonte può essere collocato lateralmente all'asse del natante, qualora non sia possibile collocarlo lungo lo stesso. In questo caso un fanale laterale combinato deve essere collocato lungo l'asse del natante o il più vicino possibile all'asse lungo il quale è montato il fanale d'albero o il fanale visibile per tutto l'orizzonte, collocato lateralmente.
- ⁸ Tranne che sulle imbarcazioni sportive e da diporto, il fanale di poppa deve essere collocato lungo l'asse del natante.

⁹ Sulle imbarcazioni sportive e da diporto, il fanale di poppa deve essere collocato il più possibile a poppa.

Art. 19 Portata e intensità dei fanali

² Tranne che sulle imbarcazioni sportive e da diporto, la portata dei fanali di notte in piena oscurità e con atmosfera chiara sarà di almeno:

Genere del fanale	Bianco o giallo	Rosso o verde			
chiaro ordinario	, , ,	3 km (ca. 1,62 mn) 1,5 km (ca. 0,81 mn)			

³ Le portate minime prescritte al capoverso 2 sono ritenute conformi se i fanali hanno le intensità luminose seguenti:

Portata minima in chilometri	Intensità in candele
4	10,0
3	10,0 4,1
2	1,4
1,5	0,7

⁴ La portata minima dei fanali sulle imbarcazioni sportive e da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a 12 m è di:

- a. 1 miglio nautico (ca. 1,85 km) per i fanali laterali separati o combinati;
- 2 miglia nautiche (ca. 3,70 km) per i fanali d'albero, i fanali di poppa e i fanali bianchi visibili per tutto l'orizzonte;
- c. 1 miglio nautico per il settore di babordo e di tribordo del fanale d'albero tricolore e 2 miglia nautiche (ca. 3,70 km) per il settore del fanale di poppa.

⁵ La portata minima dei fanali sulle imbarcazioni sportive e da diporto con lunghezza dello scafo uguale o superiore a 12 m, ma inferiore a 20 m è di:

- a. 2 miglia nautiche (ca. 3,70 km) per i fanali laterali separati o combinati, i fanali di poppa e tutti i settori del fanale d'albero tricolore;
- b. 3 miglia nautiche (ca. 5,55 km) per i fanali d'albero;
- ⁶ La portata minima dei fanali sulle imbarcazioni sportive e da diporto con lunghezza dello scafo uguale o superiore a 20 m è di:
 - a. 2 miglia nautiche (ca. 3,70 km) per i fanali laterali separati e i fanali di poppa;
 - b. 5 miglia nautiche (ca. 9,25 km) per i fanali d'albero.

¹ Abrogato

⁷ Tranne che sulle imbarcazioni sportive e da diporto, i fanali d'albero, i fanali d'albero tricolori, i fanali laterali e i fanali laterali combinati devono essere fanali chiari, mentre i fanali di poppa e i fanali bianchi visibili per tutto l'orizzonte devono essere fanali ordinari.

Art. 21 cpv. 2 (concerne soltanto il testo francese)

Art. 24 Battelli motorizzati

- ¹ Di notte e in caso di scarsa visibilità, i battelli motorizzati devono portare durante la navigazione:
 - a. un fanale d'albero;
 - b. fanali laterali distinti:
 - c. un fanale di poppa.
- ² Per imbarcazioni di pescatori professionisti sono pure autorizzati:
 - a. fanali ordinari al posto di fanali chiari;
 - b. un fanale a luce bianca visibile da ogni lato e collocato lungo l'asse dell'imbarcazione invece del fanale d'albero e del fanale di poppa. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore del natante.
- ³ Di notte e in caso di scarsa visibilità, le imbarcazioni sportive e da diporto motorizzate nonché i battelli a vela che navigano a motore portano:
 - a. fanali laterali distinti, un fanale d'albero e un fanale di poppa;
 - b. un fanale laterale combinato, un fanale d'albero e un fanale di poppa;
 - c. un fanale laterale combinato e un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte; oppure
 - d. fanali laterali distinti e un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte.
- ⁴ I battelli a vela che navigano a motore e che di notte e in caso di scarsa visibilità portano un fanale d'albero, un fanale di poppa e fanali laterali, possono anche riunire i fanali laterali e il fanale di poppa in un fanale d'albero tricolore.
- ⁵ Un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte è sufficiente:
 - a. su natanti la cui potenza propulsiva non eccede 6 kW;
 - b. su imbarcazioni sportive e da diporto la cui la lunghezza dello scafo non supera 7 m e la velocità al suolo non supera 7 nodi (ca. 13 km/h), sempreché questi dati siano iscritti nella licenza di navigazione.

Art. 25 cpv. 1-3

¹ Di notte e in caso di scarsa visibilità, i natanti non motorizzati portano un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte. Su battelli a remi questo fanale può essere anche a luce lampeggiante (art. 2 cpv. 1 lett. c n. 2).

- ² Di notte e in caso di scarsa visibilità, i battelli a vela che navigano soltanto a vela portano:
 - a. fanali laterali distinti e un fanale di poppa;
 - b. un fanale laterale combinato e un fanale di poppa;
 - c. un fanale d'albero tricolore; oppure
 - d. un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte.
- ³ Oltre a quanto stabilito nel capoverso 2, di notte e in caso di scarsa visibilità i battelli a vela che navigano soltanto a vela possono portare due fanali visibili per tutto l'orizzonte collocati verticalmente uno sopra l'altro, sempreché non portino un fanale d'albero tricolore. I fanali vanno collocati dove risultano più visibili. Il fanale superiore è a luce rossa, quello inferiore a luce verde. Oltre a questi fanali i battelli menzionati devono portare i fanali laterali e il fanale di poppa prescritti.

Art. 27 Battelli con precedenza

- ¹ I battelli con precedenza portano:
 - di notte e in caso di scarsa visibilità, oltre ai fanali prescritti nell'articolo 24 capoverso 1, un fanale chiaro a luce verde visibile per tutto l'orizzonte, collocato per quanto possibile un metro più in alto del fanale d'albero;
 - b. di giorno, un pallone verde visibile da tutti i lati.
- ²I battelli con precedenza sui quali, a causa dei passaggi sotto i ponti previsti nella loro zona di navigazione, non è possibile collocare i segnali a vista prescritti al capoverso 1 in modo che siano visibili per tutto l'orizzonte, devono portare tali segnali in modo che siano visibili dal davanti su un arco d'orizzonte il più ampio possibile.

Art. 30, rubrica e cpv. 1

Battelli dell'esercito, della polizia e dei servizi ausiliari

¹I battelli della polizia possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da tutti i lati, quando svolgono interventi urgenti. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dell'amministrazione delle dogane, dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio possono portare siffatti fanali durante gli interventi urgenti.

Art. 32 cpv. 1

¹ Durante le immersioni che si svolgono da riva dev'essere mostrata una tavola con la lettera «A» del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato asta bianca e l'altra metà blu).

Art. 37 cpv. 3, primo periodo e cpv. 6

³ Gli specchi d'acqua e i corridoi di lancio aperti al wake surf e allo sci nautico nelle zone rivierasche, sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e mediante tavole E.5 (all. 4 cifra I) collocate sulla riva.

⁶ Se lungo la riva sono aperti corridoi di lancio per il kite surf, tali corridoi possono essere segnalati mediante tavole E.5ter (all. 4 cifra I) collocate sulla riva.

Art. 40 cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese)

Art. 40c cpv. 7 (concerne soltanto il testo tedesco)

Art. 42a Comportamento da seguire in caso di avvicinamento di battelli con precedenza

In caso di avvicinamento di un battello con precedenza, le acque nella sua direzione di navigazione devono essere lasciate libere.

Art. 44 Natanti tenuti ad allontanarsi

- ¹ Fatto salvo l'articolo 43, in caso d'incrocio o di sorpasso devono allontanarsi:
 - a. tutti i natanti dai battelli con precedenza;
 - tutti i natanti, ad eccezione dei battelli con precedenza, dai battelli per il trasporto di merci;
 - tutti i natanti, ad eccezione dei battelli con precedenza e dei battelli per il trasporto di merci, dalle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti dall'articolo 31;
 - d. tutti i natanti, ad eccezione dei battelli con precedenza, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti dall'articolo 31, dai battelli a vela;
 - e. tutti i battelli a motore, ad eccezione dei battelli con precedenza, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti dall'articolo 31, dai battelli a remi;
 - f. le tavole a vela e i kite surf da tutti gli altri natanti.
- ²I convogli rimorchiati sono considerati come battelli con precedenza, i convogli spinti come battelli per il trasporto di merci.
- ³ I battelli in servizio regolare godono sempre di precedenza rispetto ad altri battelli con precedenza (art. 2 cpv. 1 lett. a n. 22).

Art. 46 cpv. 1

¹ Sempre che non goda di precedenza ai sensi dell'articolo 44, ogni battello a motore che ne sorpassa un altro si allontana dalla rotta di quest'ultimo.

Art. 48 Comportamento dei natanti tenuti ad allontanarsi

¹I natanti tenuti ad allontanarsi da altri natanti devono lasciare a questi ultimi lo spazio necessario in modo che possano proseguire la loro rotta e manovrare. Essi devono mantenere una distanza di almeno 50 m nei confronti di convogli rimorchiati e di imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all'articolo 31 capoverso 1, e una distanza di 200 m almeno se essi incrociano da poppavia imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all'articolo 31 capoverso 1.

² Le distanze dai battelli con precedenza vanno scelte in modo da non ostacolarli e non metterli in pericolo durante la navigazione.

³ Per quanto possibile:

- a. le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni sportive devono mantenere le distanze previste al capoverso 1 anche nei confronti delle imbarcazioni che praticano la pesca con la sciabica e che portano il segnale previsto dall'articolo 31 capoverso 2;
- i battelli per il trasporto di merci ed i convogli spinti devono mantenere una distanza di almeno 200 m quando incrociano le imbarcazioni dei pescatori professionisti da poppavia.

In caso di pericolo di collisione fanno comunque stato gli articoli 44 a 46 senza restrizioni

Art. 52 cpv. 1, 3 e 4

- ¹ I natanti che escono da un porto hanno la precedenza su quelli che vi entrano, salvo che non si tratti di battelli con precedenza o di natanti in difficoltà. I battelli con precedenza o i natanti in difficoltà devono segnalare tempestivamente la loro entrata emettendo il segnale acustico «tre suoni prolungati».
- ³ I battelli con precedenza che vogliono approdare a un imbarcatoio o scalo oppure che si allontanano da questo non devono essere ostacolati. È vietato ormeggiare agli imbarcatoi segnalati mediante la tavola A.9 completata dal cartello supplementare: «ad eccezione dei battelli in servizio regolare».
- ⁴ Le imbarcazioni dei pescatori professionisti sono esonerate dall'obbligo di osservare le disposizioni di cui ai capoversi 2 e 3 durante la posa ed il ritiro delle reti, sempreché la circolazione lo consenta e i battelli con precedenza non ne siano ostacolati

Art. 53 cpv. 2 lett. a

- ² Il capoverso 1 lettera a non si applica:
 - a. ai natanti a propulsione elettrica, sempreché la loro potenza non superi 2 kW:

Art. 54 cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese)

Art. 54a Impiego di scooter da immersione

¹ In linea di principio gli scooter da immersione possono essere impiegati solo per spostarsi sotto la superficie dell'acqua. Gli spostamenti in superficie sono consentiti solo a scopo di salvataggio e per brevi tratti ai fini dell'immersione o dell'emersione.

² Gli scooter da immersione possono essere utilizzati solo da sommozzatori, che:

- sono al servizio di un'autorità o appartengono alla polizia, all'esercito o a un servizio di salvataggio;
- b. svolgono attività commerciali; o
- c. li impiegano nell'ambito di attività di ricerca.

Art. 55a cpv. 2

² I natanti che escono in caso di scarsa visibilità adeguando la velocità alle condizioni di visibilità esistenti devono essere equipaggiati con una bussola oppure con un apparecchio Satnav o un apparecchio radar.

Art. 55b Navigazione a mezzo radar di battelli con precedenza

I battelli con precedenza la cui lunghezza sul piano di galleggiamento è superiore a 20 m e che circolano secondo un orario ufficiale, devono essere dotati di un'attrezzatura per la navigazione pronta all'uso di cui all'articolo 55*a* capoverso 3.

Art. 56 Segnali sonori durante la navigazione in caso di scarsa visibilità

In caso di scarsa visibilità, i battelli con precedenza emettono i segnali sonori «due suoni prolungati», gli altri natanti «un suono prolungato». Questi segnali vengono ripetuti almeno una volta al minuto.

Art. 57 cpv. 2

² Il conduttore o il radarista di un natante in navigazione radar deve essere titolare di un brevetto radar ufficiale o di un'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar.

Art. 59 cpv. 4

⁴ All'esterno dei luoghi di stazionamento autorizzati, i natanti possono restare ancorati od ormeggiati per più di 24 ore soltanto se una persona si trova a bordo. Questa disposizione non è applicabile agli impianti galleggianti.

Art. 66 Priorità dei battelli con precedenza

I battelli con precedenza godono sempre di precedenza, e ciò in deroga agli articoli 63 capoversi 3 e 5 nonché 64 capoverso 1.

Art. 67 cpv. 2

² Dai battelli con precedenza, dai battelli per il trasporto di merci e dai convogli occorre mantenere una distanza di almeno 200 m quando questi sono in discesa e di almeno 100 m quando sono in ascesa.

Art. 73

I trasporti mediante battelli o convogli che non possono ottemperare alle prescrizioni sulla circolazione, come pure i trasporti di stabilimenti galleggianti e di natanti o corpi galleggianti senza licenza di navigazione sono sottoposti ad autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 76 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2

- ¹Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca:
- ² La posa di reti da pesca, di nasse e di altri attrezzi per la pesca è consentita solo nel limite in cui la navigazione non ne sia intralciata nei seguenti punti:
 - a. sulle rotte dei battelli con precedenza, in prossimità delle entrate dei porti e degli imbarcatoi di battelli per passeggeri;
 - b. nelle strettoie della via navigabile.

Art. 77 cpv. 3 lett. a (concerne soltanto il testo tedesco)

Art. 79 cpv. 1bis

^{1bis} Le licenze della categoria B sono suddivise in sottocategorie. Queste sono rette dalle disposizioni dell'articolo 45 dell'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Art. 79a Campo d'applicazione del brevetto radar e dell'autorizzazione per la navigazione a mezzo radar

- ¹ Il brevetto radar ufficiale vale per tutta la Svizzera, comprese le acque di confine, sempreché non vi siano prescrizioni diverse per i conduttori di battelli nelle convenzioni internazionali o in disposizioni fondate sulle stesse concernenti la navigazione su tali acque.
- ² L'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar vale solo sulle acque per le quali il conduttore è stato sottoposto a esame, sempreché non vi siano prescrizioni diverse per i conduttori di battelli nelle convenzioni internazionali o in disposizioni fondate sulle stesse concernenti la navigazione su tali acque.

Art. 82 cpv. 2 lett. a. 2bis und 2ter

- ² Il candidato all'ottenimento di una licenza di condurre deve:
 - essere fisicamente e psichicamente idoneo a condurre un natante, in particolare avere una vista e un udito sufficienti e non presentare, in base al suo
 comportamento precedente, difetti di carattere che facciano presumere la sua
 incapacità ad assumere la responsabilità che gli incombe quale conduttore;

^{2bis} La vista e l'udito sono considerati sufficienti se sono adempiuti i requisiti minimi seguenti di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione:

- a. per la vista: gruppo 3;
- b. per l'udito: gruppo 2.

^{2ter} I requisiti riguardanti l'esame della vista e la durata di validità dello stesso sono retti dall'articolo 9 capoversi 1 e 3 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione.

Art. 84 cpv. 2bis

^{2bis} Ogni persona fisica può essere titolare al massimo di una licenza di condurre secondo la presente ordinanza.

Art. 86 cpv. 2

² Su domanda fondata e con il consenso dell'autorità cantonale competente secondo l'articolo 84 capoverso 2, l'esame può essere sostenuto in un altro Cantone.

Art. 87 cpv. 2

² Un nuovo esame teorico è richiesto se il candidato non supera l'esame pratico entro i 24 mesi che seguono la riuscita dell'esame teorico.

Art. 88 cpv. 1

¹ L'esame pratico ha lo scopo di stabilire se il candidato è capace di condurre un natante in modo sicuro, conformemente alle regole della circolazione e in circostanze particolari.

Art. 88a cpv. 1

¹ Chi intende ottenere il brevetto radar ufficiale o l'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar deve dimostrare le proprie attitudini sostenendo un esame teorico e un esame pratico. L'esame pratico può essere sostenuto soltanto dopo aver superato quello teorico.

Art. 91 cpv. 5 e 6

- ⁵ Le patenti per il Reno valide e rilasciate in Svizzera, di cui al § 6.04 del regolamento del 2 giugno 2010⁴ concernente il personale della navigazione sul Reno, che autorizzano alla conduzione di battelli a motore, sono riconosciute come licenze di condurre delle categorie A e C secondo la presente ordinanza come segue:
 - a. la grande patente, la piccola patente, la patente sportiva e la patente delle autorità sono riconosciute come licenze di condurre della categoria A;
 - la grande patente è riconosciuta anche come licenza di condurre della categoria C.
- ⁶Le patenti per il Reno valide e di origine svizzera, di cui al Regolamento del 19 aprile 2002⁵ concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore, sono riconosciute come licenze di condurre delle categorie A e C secondo la presente ordinanza come segue:
 - la grande patente, la piccola patente, la patente sportiva per il Reno superiore e la patente delle autorità per il Reno superiore sono riconosciute come licenze di condurre della categoria A;
 - la grande patente per il Reno superiore è riconosciuta anche come licenza di condurre della categoria C.

Art. 91b Riconoscimento di altri certificati radar

- ¹ Su richiesta del titolare di un certificato radar ufficiale estero, l'autorità competente può rilasciare senza esami un brevetto radar ufficiale secondo la presente ordinanza, a condizione che il titolare dimostri di aver seguito una formazione specifica nel Paese di rilascio del brevetto radar estero e di aver superato un esame teorico e un esame pratico presso un'organizzazione o un'amministrazione riconosciute e che la formazione, l'esame e l'organizzazione adempiono requisiti almeno equivalenti a quelli stabiliti nella direttiva dell'UFT di cui all'articolo 88*a* capoverso 2.
- 2 L'UFT tiene un elenco dei certificati radar esteri che possono essere convertiti in brevetti secondo la presente ordinanza.
- ³ I brevetti radar ufficiali rilasciati da un'autorità svizzera in virtù di altri atti normativi in materia di navigazione, sono equiparati ai brevetti radar ufficiali rilasciati secondo la presente ordinanza.
- ⁴I brevetti radar ufficiali di cui al capoverso 3 devono essere iscritti nella licenza di condurre svizzera con l'apposito codice.

Art. 96 cpv. 1 lett. b e cpv. 1bis

- ¹ La licenza di navigazione è rilasciata se:
 - b. è stata fornita l'attestazione dell'assicurazione di cui agli articoli 153 e 155;
- Disponibile in tedesco e in francese sul sito Internet dell'Ufficio federale dei trasporti alla pagina: www.bav.admin.ch > Temi > Navigazione > Accordi internazionali

5 SR 747.224.221

^{1 bis} Per le imbarcazioni sportive la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 148*j*, unitamente all'attestato sulle conclusioni dell'ispezione ufficiale, di cui all'articolo 100 capoverso 2, costituisce la prova che le prescrizioni in materia di costruzione sono soddisfatte.

Art. 100 cpv. 2

² Per le imbarcazioni sportive, nell'ispezione ufficiale secondo il programma di cui all'allegato 32, si verifica se le disposizioni degli articoli 107 capoverso 1, 108 e 109*a* sono rispettate. Le disposizioni degli articoli 18*a*, 18*b*, 19, 24 e 25 sono escluse dalla verifica del rispetto delle prescrizioni della circolazione secondo l'articolo 107 capoverso 1.

Art. 101 cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 3, 4 e 4ter

- ¹ I natanti immatricolati sono sottoposti a ispezioni periodiche a intervalli regolari.
- ³ La frequenza delle ispezioni degli impianti a gas liquefatto sui natanti immatricolati, tranne che sui battelli per passeggeri, è disciplinata dalle disposizioni della direttiva di cui all'allegato 17. Ai battelli per passeggeri si applicano le disposizioni d'esecuzione del Dipartimento relative all'articolo 50 dell'ordinanza del 14 marzo 1994⁶ sulla costruzione dei battelli.
- ⁴ La frequenza delle ispezioni degli impianti elettrici sui natanti immatricolati è disciplinata dalle prescrizioni federali concernenti gli impianti a corrente debole e a corrente forte.

^{4bis} Gli estintori e gli impianti di estinzione incendi devono essere verificati e la loro manutenzione effettuata periodicamente con la frequenza indicata dal fabbricante. Gli intervalli tra le verifiche non devono superare tre anni.

Art. 107a cpv. 1 e 3

- ¹ Gli articoli 110–120, 121 capoversi 1-4 e 122–129 non si applicano alle imbarcazioni sportive, ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a numero 15.
- ³ L'articolo 132 capoverso 2 (Attrezzatura minima) non si applica alle imbarcazioni sportive o alle imbarcazioni da diporto motorizzate la cui potenza di propulsione non supera i 30 kW e ai natanti che devono portare soltanto il fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte di cui all'articolo 25 capoverso 1 o dell'articolo 25 capoverso 2 lettera d.

Art. 109 Rumore in esercizio

¹ Contro l'eccessivo rumore in esercizio a bordo devono essere adottati adeguati provvedimenti.

6 RS 747.201.7

Art 109a Rumore in esercizio consentito

- ² Il livello massimo di pressione sonora di imbarcazioni sportive la cui la potenza nominale del motore è uguale o inferiore a 10 kW non deve essere superiore a 67 dB(A).
- ² Per le imbarcazioni sportive dotate di due o più motori la cui la potenza nominale del singolo motore è uguale o inferiore a 10 kW il valore limite può essere innalzato di 3 dB(A).
- ³ Il livello massimo di pressione sonora di natanti, eccetto le imbarcazioni sportive di cui ai capoversi 1 e 2, non deve essere superiore a 72 dB(A).

Art. 109b Prova del rispetto del rumore in esercizio consentito

- ¹La prova del rispetto del rumore in esercizio consentito è fornita mediante una dichiarazione di conformità secondo l'articolo 148*j* per:
 - a. le imbarcazioni sportive di cui all'articolo 109a capoversi 1 e 2;
 - le imbarcazioni sportive con un solo motore, se la potenza nominale non supera 40 kW.
- ² Per le imbarcazioni sportive che non rientrano tra quelle indicate al capoverso 1 e per tutti gli altri natanti, la prova del rispetto del livello di pressione sonora è fornita mediante una misurazione del rumore in esercizio secondo l'allegato 10.
- ³ Per le imbarcazioni sportive per le quali è prescritta una misurazione del rumore in esercizio secondo il capoverso 2, l'autorità competente può riconoscere dichiarazioni di conformità secondo l'articolo 148*j* come prova del rispetto del livello massimo di pressione sonora, se dalle stesse risulta che il livello massimo di pressione sonora dell'imbarcazione sportiva non supera 72 dB(A).
- ⁴ L'autorità competente può rinunciare alla misurazione del livello di pressione sonora di natanti, escluse le imbarcazioni sportive, secondo il capoverso 2, se la potenza totale di tutti i motori di propulsione è uguale o inferiore a 40 kW. Se sussistono dubbi sul rispetto da parte di un natante del valore limite di cui all'articolo 109*a* capoverso 3, l'autorità competente può disporre la misurazione del rumore in esercizio, secondo l'allegato 10.

Art. 121 cpv. 2-5

- ²I motori entrobordo non installati in un compartimento delle macchine devono essere coperti in modo appropriato e ben arieggiati. Per motori a carburante volatile, installati sotto coperta o in un cofano chiuso, dev'essere previsto un impianto di ventilazione protetto contro le esplosioni.
- ³ Abrogato.
- ⁴ I motori a combustione interna usati per la propulsione di natanti come pure i loro impianti di scappamento devono essere costruiti e tenuti in modo tale da rispondere

alle prescrizioni dell'ordinanza del 7 sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere.

⁵ I battelli di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere b, c e d nonché i canotti gonfiabili ed altri simili mezzi di svago e da bagno non possono essere dotati di motore. Questa disposizione non si applica agli scooter da immersione con una lunghezza inferiore a 2.50 m.

416 Impianti di timoneria e di governo

Art. 127, rubrica e cpv. 1

Impianti di governo

¹ Ogni natante dev'essere fornito di un impianto di governo dal funzionamento sicuro e di buona manovrabilità. Questa disposizione non è applicabile alle imbarcazioni, la cui manovra viene effettuata tramite altri battelli.

Art. 128, cpv. 1 e 2

- ¹ I posti di governo devono essere disposti in modo da garantire una condotta sicura del natante e assicurare una vista sufficiente sulla via navigabile e sugli impianti d'approdo e di partenza alle banchine.
- ² In condizioni normali d'esercizio, al posto di governo il livello d'intensità sonora prodotto dal natante stesso, ad eccezione delle imbarcazioni sportive e da diporto, non deve superare 72 dB (A) all'altezza della testa del timoniere.

417 Impianti a gas liquefatto

Art. 129 Impianti a gas liquefatto

- ¹ Gli impianti e le installazioni per lo stoccaggio e l'impiego di gas liquefatto (impianti a gas liquefatto) a bordo di natanti vanno costruiti, gestiti e mantenuti in modo tale da evitare incendi, esplosioni, ritorni di fiamma e intossicazioni e da limitare i danni in caso di guasti.
- ² Gli impianti a gas liquefatto devono essere protetti da danneggiamenti di origine meccanica e dal surriscaldamento dovuto a incendio.
- ³ I locali in cui sono installati impianti a gas liquefatto devono essere sufficientemente aerati. I gas fuoriusciti e l'aria di scarico devono essere condotti all'esterno senza pericoli. I recipienti del gas devono trovarsi al di sopra del livello dell'acqua ed essere fabbricati in modo che, in condizioni normali di assetto e immersione, il gas fuoriuscito possa essere condotto all'esterno senza pericoli.

7 RS 747.201.3

- ⁴ Gli impianti a gas liquefatto devono essere controllati prima della loro messa in servizio, dopo interventi di manutenzione e modifiche, in particolare con un controllo della tenuta. Dopo la messa in servizio devono essere controllati regolarmente.
- ⁵ Possono essere fabbricati, modificati, riparati, sottoposti a prove e controlli solo da parte di persone che dispongono di conoscenze sufficienti.
- ⁶ L'emanazione di direttive sulle presenti disposizioni è retta dall'articolo 32*c* capoverso 5 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983⁸ sulla prevenzione degli infortuni. Se necessario, l'UFT può emanare istruzioni complementari.

Art. 132 cpv. 3 e 3bis

 3 I segnalatori acustici azionati meccanicamente o elettricamente prescritti nell'articolo 33 devono essere collocati in maniera da favorire al massimo la propagazione del suono. A 1 m di distanza dal centro dell'apertura di fuoruscita del suono devono produrre un livello massimo di pressione sonora ponderato con frequenza A ($L_{\rm pASmax}$), compreso tra 120 e 130 dB. La misurazione per determinare il ($L_{\rm pASmax}$) viene effettuata con i tempi di «slow/risposta lenta».

^{3bis} Durante l'emissione dei segnali acustici prescritti, la disposizione dei segnalatori acustici di cui al capoverso 3 non deve creare pericoli per l'udito delle persone che si troyano a bordo durante l'uso conforme del battello.

Art. 133 cpv. 2 e 4

- ² A bordo di battelli che effettuano navigazioni a mezzo radar su acque lacustri si possono inoltre impiegare apparecchi radar e indicatori di velocità di virata che dispongono di un'omologazione CE e di una dichiarazione CE di conformità del fabbricante secondo la direttiva 2014/90/UE⁹, secondo la sua versione applicabile nell'UE.
- ⁴ I requisiti per gli apparecchi Satnav e la loro sistemazione a bordo sono retti dall'allegato 34.

Art. 134a cpv. 1

¹ Sono considerati attrezzature nautiche idonee alla competizione i kite surf e le tavole a vela, i natanti da competizione per regate, i caiachi, le canoe, i gommoni, le tavole per il stand-up-paddling idonei alla competizione e altri natanti simili nonché i battelli a vela che non dispongono di un invaso stagno agli spruzzi e alle intemperie e sufficientemente grande per il trasporto di mezzi di salvataggio ai sensi dell'articolo 134.

8 RS 832.30

Direttiva 2014/90 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio, GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146.

Art. 144 cpv. 2 lett. b (concerne soltanto il testo tedesco)

Art. 147 cpv. 1 e 4

¹ Ciascun compartimento stagno di battelli per il trasporto di merci o di impianti galleggianti deve poter essere esaurito. Ciò non vale per i compartimenti stagni solitamente chiusi ermeticamente.

⁴La portata minima Q della pompa di sentina deve essere calcolata secondo la formula seguente:

$$Q = 0.1 \times d^2 \quad [l/\min]$$

d è il diametro interno dei tubi di sentina e va calcolato secondo la formula seguente:

$$d = 2 \times \sqrt{L \times (B+H)} + 25 \quad [mm]$$

dove:

- L è la lunghezza massima del natante o dell'impianto di galleggiante senza rimorchi in m;
- B è la larghezza del natante o dell'impianto di galleggiante all'ordinata in m;
- H è la più piccola altezza di costruzione del natante o dell'impianto di galleggiante in m.

Art. 148 cpv. 1 e 5

- ¹ Per la costruzione e l'attrezzatura dei battelli per passeggeri si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli.
- ⁵ Le imprese che gestiscono i battelli di cui al capoverso 4 devono disporre di un piano d'emergenza per garantire che in caso di evento su un battello le persone a bordo possano essere portate tempestivamente in salvo. Se per attuarlo sono necessari servizi d'intervento, il piano d'emergenza deve essere convenuto con tali servizi.

Art. 148g Immissione in commercio di imbarcazioni sportive, di imbarcazioni sportive parzialmente completate o trasformate e di componenti

¹ Le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o i loro componenti possono essere immessi in commercio, messi a disposizione sul mercato o messi in servizio soltanto se è stata eseguita una valutazione della conformità secondo l'articolo 148*h* e gli operatori economici o gli importatori privati coinvolti adempiono i propri obblighi secondo le disposizioni che li concernono della direttiva UE¹⁰ sulle imbarcazioni da diporto:

- a. articolo 4 e l'allegato I ivi menzionato,
- b. articoli 7–12, e
- 10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.

- c. articolo 25 e l'allegato IX ivi menzionato.
- ² L'obbligo di apporre la marcatura CE non viene applicato. Se è già stata apposta conformemente alle prescrizioni dell'UE, la marcatura CE può essere mantenuta.
- ³ D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia, l'UFT determina le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali relativi alla progettazione e alla costruzione di imbarcazioni sportive nonché alle emissioni acustiche per le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o per i loro componenti. Fa pubblicare tali norme tecniche sul Foglio federale con il titolo e l'indirizzo per l'ordinazione.
- ⁴ Se le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o i loro componenti sono costruiti secondo le norme tecniche di cui al capoverso 2, si presuppone che i requisiti di sicurezza essenziali siano adempiuti.
- ⁵ Se queste norme non sono applicate o sono applicate soltanto in parte, la persona che immette in commercio l'imbarcazione deve poter comprovare che i requisiti di sicurezza essenziali sono adempiuti in altro modo.
- ⁶ La documentazione o le informazioni necessarie per la sua valutazione devono essere fornite alle autorità competenti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l'autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.

Art 148h Valutazione della conformità

- ¹ Ai fini della valutazione della conformità si applicano:
 - a. gli articoli 19–24 e gli allegati V–VIII ivi menzionati della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto¹¹; e
 - b. l'allegato II della decisione n. 768/2008/CE¹² menzionato negli articoli 20– 24 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto.
- ² Se un organismo di valutazione della conformità è coinvolto nella valutazione della conformità, occorre apporre il suo numero di identificazione sull'imbarcazione sportiva o sul componente.

Art. 148i Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità

¹ I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità a cui occorre far ricorso per la valutazione della conformità secondo le prescrizioni pertinenti della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto¹³ devono, per il relativo settore specifico:

11 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.

Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio, versione della GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

- a. essere accreditati ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 1996¹⁴ sull'accreditamento e sulla designazione;
- essere riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di un accordo internazionale; oppure
- c. essere autorizzati in altro modo dal diritto federale.
- ² Le valutazioni della conformità di organismi notificati giusta l'articolo 26 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto vengono riconosciute.

Art. 148j Dichiarazione di conformità

- ¹ Chiunque immette in commercio, mette a disposizione sul mercato o mette in servizio un'imbarcazione sportiva o un componente, deve presentare una dichiarazione di conformità giusta l'articolo 15 capoversi 1-4 e l'allegato IV ivi menzionato della direttiva UE¹⁵ sulle imbarcazioni da diporto.
- ² Chiunque immette in commercio o mette a disposizione sul mercato un'imbarcazione sportiva parzialmente completata deve allegare soltanto una dichiarazione giusta l'articolo 15 capoverso 5 e l'allegato III ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto.
- ³ La dichiarazione giusta l'articolo 15 capoverso 5 e l'allegato III ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto come pure la dichiarazione di conformità giusta l'articolo 15 capoversi 1-4 e l'allegato IV ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l'autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.

Art. 148k Documentazione tecnica

La documentazione tecnica di cui agli articoli 7 capoverso 2 e 25 nonché all'allegato IX ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto¹⁶ o le informazioni necessarie per la sua valutazione devono essere fornite alle autorità competenti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l'autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.

Art. 1481 Vigilanza del mercato

¹ Per le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o i componenti che sono stati immessi in commercio, messi a disposizione sul mercato o messi in servizio, le autorità competenti possono effettuare controlli anche al di fuori delle scadenze per le ispezioni periodiche prescritte dall'articolo 101. I controlli garantiscono che tali prodotti ottemperino alle prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo vengono

¹⁴ RS **946.512**

¹⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.

⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.

effettuati controlli a campione e si verificano indizi motivati secondo i quali le prescrizioni della presente ordinanza non sono rispettate.

- ² Nel quadro della vigilanza del mercato, ai fini della prova della conformità di imbarcazioni sportive, di imbarcazioni sportive parzialmente completate, di quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o di componenti, le autorità competenti sono autorizzate a:
 - a. richiedere all'operatore economico o all'importatore privato interessato la documentazione e le informazioni necessarie per comprovare la conformità:
 - b. prelevare campioni;
 - c. disporre esami;
 - d. accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro.
- ³ Le autorità competenti possono ordinare, a spese dell'operatore economico o dell'importatore privato interessato, una verifica tecnica dell'imbarcazione sportiva, dell'imbarcazione sportiva parzialmente completata, di quella sottoposta a una trasformazione rilevante o del componente, se:
 - a. l'operatore economico o l'importatore privato interessato non fornisce la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente o fornisce una documentazione incompleta;
 - vi sono dubbi che un'imbarcazione sportiva, un'imbarcazione sportiva parzialmente completata o un componente non corrisponda alla documentazione inoltrata;
 - c. un'imbarcazione sportiva, un'imbarcazione sportiva parzialmente completata, un'imbarcazione sportiva sottoposta a una trasformazione rilevante o un componente non è conforme alle prescrizioni vigenti, sebbene la documentazione inoltrata sia corretta.
- ⁴ Se dal controllo o dall'ispezione risulta che le prescrizioni della presente ordinanza sono violate, le autorità competenti dispongono misure secondo l'articolo 10 capoversi 2–5 della legge federale del 12 giugno 2009¹⁷ sulla sicurezza dei prodotti.
- ⁵ Prima di ordinare la verifica di cui al capoverso 3 o le misure di cui al capoverso 4, le autorità competenti danno l'opportunità di pronunciarsi all'operatore economico o all'importatore privato interessato.

Art. 149 cpv. 2

²I membri dell'equipaggio devono avere un'età di almeno 16 anni. Uno di essi deve essere capace di sostituire temporaneamente il conduttore e conoscere i comandi dell'impianto delle macchine.

Art. 153 cpv. 2 lett. c

- ² Sempreché non siano utilizzati a scopo professionale, sono esonerati dall'obbligo di assicurazione i seguenti natanti:
 - battelli a vela non motorizzati con una superficie velica uguale o inferiore a

Art. 155 cpv. 5 lett. c

- ⁵ L'assicurazione minima per ciascun sinistro ammonta a 750 000 franchi:
 - per i battelli a vela, utilizzati a scopo professionale e non motorizzati, con una superficie velica uguale o inferiore a 15 m²:

Art 166c Disposizioni transitorie relative alla modifica del

- ¹ Le imprese che gestiscono i battelli di cui all'articolo 148 capoverso 4, devono predisporre il piano d'emergenza di cui all'articolo 148 capoverso 5 entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica del
- ² I natanti immatricolati sui quali il posizionamento dei fanali soddisfa il diritto previgente possono restare in esercizio.
- ³ I natanti immatricolati sui quali il rumore in esercizio soddisfa il diritto previgente possono restare in esercizio.
- ⁴Le dichiarazioni di conformità di imbarcazioni sportive immatricolate che sono state rilasciate in base alla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 199418, rimangono valide finché l'imbarcazione sportiva non viene sottoposta a trasformazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera d numero 5.
- ⁵ Le imbarcazioni sportive che sono state immesse in commercio o messe in servizio in Svizzera o nell'UE prima del 18 gennaio 2017 secondo le disposizioni previgenti della presente ordinanza, possono continuare a essere messe a disposizione sul mercato in Svizzera. Possono inoltre essere messe in servizio in Svizzera, sempreché adempiano le condizioni per il rilascio della licenza di navigazione di cui all'articolo 96.
- ⁶ Gli apparecchi radar e gli indicatori di velocità di virata conformi alla direttiva 96/98/CE19 e già installati a bordo alla data di entrata in vigore delle modifiche del possono continuare a essere utilizzati finché saranno sostituiti.
- ⁷ Gli apparecchi radar e gli indicatori di velocità di virata conformi alla direttiva l'entrata in vigore).
- Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto, GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE, GU L 2014 del 26.8.2003, pag. 18. Direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo,

GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

⁹ Le licenze per conduttori e battelli rilasciate secondo il diritto previgente rimangono valide. In caso di modifiche che comportano cambiamenti nella licenza, quest'ultima va sostituita con una licenza conforme al diritto vigente.

П

¹ L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

²L'ex allegato 1 diventa allegato 1a.

 3 Gli allegati 1a, 2-5, 7, 9, 10, 15, 19, 32 e 33 sono modificati secondo la versione qui annessa.

⁴Gli allegati 17 e 20-31 sono abrogati.

Ш

² L'articolo 129 e l'abrogazione dell'allegato 17 entrano in vigore successivamente.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1 (art. 2 cpv. 2)

Equivalenze terminologiche

1. Per interpretare correttamente la direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto²⁰ a cui rimanda la presente ordinanza occorre tener conto delle equivalenze seguenti:

Espressione nella direttiva UE 2003/44	Espressione nella presente ordinanza
Immissione sul mercato della Comunità/ dell'Unione europea	Immissione in commercio in Svizzera
Messa in servizio nella Comunità/nell'Unione europea	Messa in servizio in Svizzera
Persona stabilita nella Comunità/nell'Unione europea	Persona stabilita in Svizzera
Stato membro	Svizzera
Nazionale	Svizzero
Organismo notificato	Organismo di valutazione della conformità
Dichiarazione di conformità CE/UE	Dichiarazione di conformità
Certificato di esame CE per tipo	Certificato di esame del tipo
Certificato CE per tipo	Certificato del tipo
Esame per tipo CE/UE	Esame del tipo
Procedura di esame per tipo CE/UE	Procedura di esame del tipo
Rappresentante autorizzato	Mandatario

²⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.

Allegato 1a (art. 16, 17 e 105)

Contrassegni dei battelli


Rimando alla disposizione che introduce l'allegato (art. 16 cpv. 1 e 17 cpv. 3)

Allegato 2 (art. 18–32, 51, 58 e 71)

Segnali a vista dei natanti

Rimando alla disposizione che introduce l'allegato (art. 18)

N. 2-9a e 12



imbarcazioni sportive e imbarcazioni da diporto

i fanali secondo il capoverso 3 lettera a



capoversi 2 lettera a e 3 lettera a

 imbarcazioni dei pescatori professionisti, imbarcazioni sportive e imbarcazioni da diporto motorizzate

i fanali secondo il capoverso 1




capoversi 2 lettera b e 3 lettera d

 imbarcazioni dei pescatori professionisti, imbarcazioni sportive e da diporto motorizzate nonché battelli a vela che navigano a motore


fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte

fanali laterali: luce verde luce rossa





 imbarcazioni sportive e imbarcazioni da diporto motorizzate nonché battelli a vela che navigano a motore, con o senza vela




fanali laterali:

luce verde

luce rossa

I fanali laterali possono essere collocati nella parte anteriore uno accanto all'altro o riuniti in un fanale laterale combinato.



capoverso 3 lettere a e b

 battelli a vela che navigano a motore, con o senza vela

fanale d'albero:

luce bianca

fanali laterali:

luce verde

luce rossa

fanale di poppa:

luce bianca

I fanali laterali possono essere collocati nella parte anteriore del natante uno accanto all'altro o riuniti in un fanale laterale combinato.



capoverso 4

battelli a vela che navigano a motore

fanale d'albero:

luce bianca


I fanali laterali e il fanale di poppa possono essere riuniti in un fanale tricolore collocato sulla punta dell'albero o nelle sue vicinanze.











capoverso 5

Su natanti la cui potenza propulsiva non supera 6 kW e su imbarcazioni sportive e da diporto la cui lunghezza non supera 7 m e la cui velocità al suolo non supera 7 nodi:

fanale a luce ordinaria bianca

Natanti senza motore

Articolo 25 capoverso 1

natanti che navigano isolati o in convoglio rimorchiato

fanale a luce ordinaria bianca visibile per tutto l'orizzonte

capoverso 2

 battelli a vela che navigano a vela fanale a luce ordinaria bianca visibile per tutto l'orizzonte

capoverso 2 lettere a e b

fanali laterali:

luce verde

luce rossa

I fanali laterali possono essere collocati nella parte anteriore del natante uno accanto all'altro o riuniti in un fanale laterale combinato.

fanale di poppa:

luce bianca





lettera c

fanale tricolore collocato sulla punta o vicino alla punta dell'albero

Battelli con precedenza

Articolo 27 lettera a

fanale d'albero: luce chiara bianca

fanali laterali:

luce chiara verde luce chiara rossa

fanale di poppa:

luce ordinaria bianca e inoltre almeno 1 m

sopra il fanale d'albero:

fanale chiaro verde, visibile per tutto

l'orizzonte

Allegato 3 (art. 34, 45, 51, 52, 56, 58, 63 e 64)

Segnali acustici dei natanti

Rimando alla disposizione che introduce l'allegato (art. 33 cpv. 1)

Lett. C e D

C. Segnali per l'entrata e l'uscita dai porti

	«Segnale d'entrata in un porto dei	52 cpv. 1
tre suoni prolungati	battelli con precedenza e dei natanti in	•
	difficoltà»	

D. Segnali in caso di scarsa visibilità

Segnale	Significato	Articolo
un suono prolungato almeno una volta al minuto	«Segnale dei natanti ad eccezione dei battelli con precedenza»	56
due suoni prolungati almeno una volta al minuto	«Segnale dei battelli con precedenza»	56

Allegato 4 (art. 36-40)

Segnaletica della via navigabile

 $Rimando\ alla\ disposizione\ che\ introduce\ l'allegato$

(art. 36 cpv. 1, 37, 38 cpv. 5 e 39)

In generale

N. 2

2. Le tavole devono essere dimensionate in modo che la lunghezza del lato più corto sia almeno di 80 cm.

Lett. H n. H.1


Concerne soltanto il testo francese

Allegato 5 (art. 84 cpv. 1)

Licenza di condurre

Modello 1


Licenza di condurre per conduttori di imprese di navigazione con concessione federale




	r					7				
	_		Photographie Photographie Fotografia		Stempel d. Beh. Sceau de l'autor. Timbro dell'autorità.		Datum und Stempel Date et timbre Data e timbro			
3					Stempel d. Beh. Sceau de l'autori Timbro dell'autori		ssitz mnicile icilio			
	enhachin de linhabere Signature du titulaire Firma del titolate						Neuer Wohnsitz Nouveau domicile Nuovo domicilio		-	
					(Ausländer: Heimatstaat) (étrangers: pays d'origine) (stranieri: Paese d'origine)	Datum der Prüfung Date de l'examen Data dell'esame				Behörde/Autorità Budesant für Verkehr Office fédéral des transports Ufficio federale del trasporti
2					4,90	Kategorie und alffällige Verfügungen der Behörde Categorie et decisions éventuelles de l'autorité Categoria ed eventuali decisioni dell'autorità				BB
	Name und Vornamen Nom et prénoms Cognome e nomi	ion	N e O	Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita	Heimatort Lieu d'origine Luogo d'origine	ie und allfällige V ie et décisions év ia ed eventuali d				den ii e
	Name u. Nom et Cognom	Beruf Profession Professione	Wohnsitz Domicile Domicilio	Geburtsdatum Date de naissar Data di nascita	Heimatort Lieu d'origine Luogo d'origine	Kategor Catégor Categor				Bem, Beme, Bema,

Modello 2

Licenza di condurre cantonale





Allegato 7 (art. 97 cpv. 1 e 106)

Licenze di navigazione

Rimando alla disposizione che introduce l'allegato (art. 97 cpv. 1 e 106 cpv. 2)


N. 3

3. Disposizioni transitorie

- 3.1 Le licenze di navigazione rilasciate entro il (data della modifica dell'ONI) rimangono valide.
- 3.2 Per la modifica di licenze o il rilascio di nuove licenze, dal si applicano le disposizioni del presente allegato. Le nuove licenze possono essere rilasciate conformemente alle disposizioni del presente allegato dal

Modello 1

Licenza di navigazione per l'immatricolazione ordinaria di natanti soggetti alla vigilanza cantonale, licenza di navigazione collettiva e licenza di navigazione per i natanti per i quali non vi è stata un'imposizione doganale



		Code		Code			Code											
									Breite 22 Largeur (cm) Larghezza	Ladung 24	Charge (t)	Segelfläche 26	Surface vélique (m²) Superficie velica	-				
er:																		
	Kennzeichen 14 Signes distinctifs Contrassegni	Bes. Verwendung 15 Usage spécial Uso speciale	Stamm-Nummer 16 N° matricule N. di matricola	Art des Schiffes 17 Genre du bateau Genere di natante	Marke und Typ 18 Marque et type Marca e tipo	Schalen-Nummer 19 N° de la coque (HINCIN) N. dello scafo	Material 20	Materiale	Länge 21 Longueur (cm) Lunghezza	Personenzahl 23	Nombre de personnes Numero di persone	Typenschein 25	Certificato tipo	27-31	Motormarke & Typ Motor Nr. Leistung (KW) Abgas-Typengenehm.	Marque & type moteur N° du moteur Puissance (KW) Approbation de type	Marca & tipo motore Motore n. Potenza (kW) Certificato d'omolog.	Standort 32 Lieu de stationnement Luogo di stazionamento
							10	-										
					08 ine		Annotazioni cantonali	Decisioni dell'autorità										
					Heimatstaat 08 Pays d'origine Paese d'origine													13b
0					řãã		Annotations cantonales	Décisions de l'autorité										
	01-06	Name, Vornamen Wohnsitz	Nom, prénoms Domicile	Cognome e nomi Domicilio	Geburtsdatum 07 Date de naissance Data di nascita	Haftpflichtversicherung 09 Assurance resp. civile Assicurazione resp. civile	Kantonale Vermerke	Verfügungen der Behörde									Prüfungen Expertises Perizie	1. Inverkehrsetzung 13a 1re mise en circulation 1a entrata in circolazione

Modello 2

Licenze di navigazione per battelli di imprese di navigazione con concessione federale

Allegato 9 (art. 156)

Documenti d'assicurazione

Rimando alla disposizione che introduce l'allegato (art. 156 cpv. 1)

Modello 1

Attestato d'assicurazione

Attestato d'assicura Contrassegno: Genere di natante: Marca/Tipo: N° dello scafo/HIN o N° di matricola:								
Uso speciale:								
Natante da noleggio	Trasporto professionale di di passeggeri	Licenza collettiva	Trasporto professionale di merci					
Osservazioni:								
Valido dal: Motivo entrata in circ	col.:							
Detentore:								
Data di nascita:		Paese d'origine:						
Codice della società: Società:								
N. della polizza: N. di controllo:		Firma: di chi rilascia l'attestato:						
Ritiro definitivo dalla	a circolazione:	Data: Motivo della modifica:						

Modello 2

Notifica dell'assicuratore in caso di interruzione o di cessazione dell'assicurazione

- 3. La notifica deve contenere almeno i dati qui riportati. Nel caso si impieghi il formato A4, i dati devono trovarsi nella seconda metà del foglio.
 - Notifica di interruzione o cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 36 capoverso 2 LNI (chiaramente evidenziata)
 - Numero di contrassegno
 - Genere di natante
 - Marca/Tipo
 - N. dello scafo/HIN o CIN
 - Detentore
 - Firma

Allegato 10 (art. 109)

Misurazione del rumore in esercizio causato dai battelli a motore

Rimando alla disposizione che introduce l'allegato (art. 100 cpv. 5 e 109b cpv. 2 e 4)

Cifra 1

1. Condizioni di funzionamento del battello

Il rumore in esercizio viene misurato al passaggio del battello a vuoto. Fa fede il livello massimo di pressione sonora ponderato con frequenza A e rilevato al passaggio del battello.

Durante la misurazione, tutte le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni sportive devono essere utilizzate con un carico equivalente a due persone. Fanno eccezione le imbarcazioni previste per l'utilizzo da parte di una sola persona. Il carico equivalente a una persona è definito come 75 kg \pm 20 kg. Per tutti gli altri battelli la misurazione viene effettuata a vuoto e con il battello pronto all'esercizio.

Il motore del battello deve essere portato alla temperatura di esercizio prima che inizi la misurazione. Tutte le altre condizioni di esercizio (combustibile utilizzato, tempo di preriscaldamento ecc.) devono essere conformi alle istruzioni del fabbricante.

I motori devono essere azionati a pieno regime per tutte le misurazioni.

Per i sistemi di propulsione dotati di assetto variabile, l'angolo di assetto deve essere regolato in modo che la spinta dell'elica/girante sia parallela alla linea del fondo o della chiglia con uno scarto entro \pm 2. Questa situazione è indicata qui di seguito come assetto di livello per tutte le condizioni di prova.

Nelle misurazioni l'elica/girante deve essere selezionata in modo tale che la velocità del motore a pieno regime rientri entro \pm 4 per cento della velocità del motore dichiarata all'assetto di livello, conformemente alla norma EN ISO 8665:2006²¹. Nel caso di motori con accensione a scintilla privi di regolatore di velocità, la velocità del motore dichiarata deve essere il punto medio dell'intervallo di velocità a pieno regime raccomandato dal fabbricante per la scelta dell'elica. Nel caso di motori a regolatori di velocità, la velocità del motore dichiarata deve essere la velocità a regolazione automatica specificata dal fabbricante. Per le eliche a passo variabile, il passo deve essere regolato in modo da ottenere la velocità del motore dichiarata a pieno regime o il più possibile vicina al pieno regime.

²¹ Questa norma può essere consultata o acquistata presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

Cifra 2

2. Apparecchi e unità di misura

Le misurazioni sono eseguite secondo i tempi di «FAST/risposta rapida».

Agli apparecchi impiegati per la misurazione delle emissioni acustiche si applicano i requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006²² sugli strumenti di misurazione e le relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Allegato 15 (art. 132)

Attrezzatura minima

Rimando alla disposizione che introduce l'allegato (art. 132 cpv. 1 e 163 cpv. 1 lett. m)

N 1-6

Sui battelli soggetti all'obbligo di contrassegno vanno tenuti mezzi di salvataggio ai sensi dell'articolo 134 o 134a. A questi si aggiungono gli oggetti dell'attrezzatura elencati qui di seguito.

1. Battelli a remi

- attingitoio per l'acqua o secchio*
- corno o fischietto
- cordame

2. Battelli a vela fino a 15 m² di superficie velica

- attingitoio per l'acqua o secchio*
- gaffa
- remi o pagaia
- bandiera di soccorso
- corno o fischietto
- cordame
- agenti estinguenti secondo l'articolo 141

3. Battelli a vela con più di 15 m² di superficie velica

- ancora con gomena o catena
- cordame
- secchio*
- gaffa
- remi o pagaia, ammesso che il natante possa in tal modo essere mosso o manovrato.
- bandiera di soccorso
- clacson o corno
- estintore con contenuto di 2 kg, a condizione che vi sia un motore entrobordo**

4. Battelli a motore fino a 30 kW di potenza propulsiva

- ancora con gomena o catena
- cordame

- attingitoio per l'acqua o secchio*
- gaffa
- remi o pagaia
- bandiera di soccorso
- clacson o corno
- estintore con contenuto di 2 kg, a condizione che vi sia un motore entrobordo**

5. Battelli a motore di più di 30 kW di potenza propulsiva

- ancora con gomena o catena
- cordame
- pompa di sentina
- secchio*
- gaffa
- remi o pagaia, ammesso che il natante possa in tal modo essere mosso o manovrato
- bandiera di soccorso
- clacson o corno
- estintore con contenuto di 2 kg, a condizione che vi sia un motore entrobordo**

6. Battelli per il trasporto di merci e impianti galleggianti a motore

- ancora con gomena o catena
- cordame
- pompa di sentina secondo l'articolo 147
- gaffa
- bandiera di soccorso
- clacson o corno
- segnalatore acustico secondo gli articoli 33 e 132
- estintore con un contenuto di 6 kg**
- bussola***
- cassetta di pronto soccorso

Note a piè di pagina relative ai n. 2-6

- * A bordo di battelli sprovvisti di locali sotto coperta dotati di prosciugamento automatico non è necessario tenere un attingitoio dell'acqua o un secchio.
- ** Deve essere disponibile un estintore supplementare con lo stesso contenuto o una coperta antincendio se vi è un impianto a gas, un dispositivo per la cucina o per il riscaldamento.
- *** Sui battelli per il trasporto di merci deve essere disponibile una bussola con un indicatore di rotta influenzato il meno possibile dalle variazioni di carico. Vanno rispettate le disposizioni del fabbricante concernenti l'installazione.

Allegato 19 (art. 86)

Programmi d'esame

Rimando alla disposizione che introduce l'allegato (art. 86 cpv. 1)

Lett. C n. 124

C. Programma d'esame per la licenza di condurre della categoria C [cfr. indicazioni sugli allegati 4 e 5]

124 Impianti di bordo, installazioni e attrezzature

Allegato 32 (art. 100)

Programma d'esame per le imbarcazioni sportive

Rimando alla disposizione che introduce l'allegato (art. 100 cpv. 2 e 4)

- 1. Oltre alla prova della conformità ai requisiti di sicurezza essenziali di cui all'allegato I della direttiva EU sulle imbarcazioni da diporto²³, vanno esaminati i requisiti per le imbarcazioni sportive di cui all'articolo 107 (Principio) secondo il seguente programma:
 - a. Verbale dell'ispezione tecnica
 Il verbale dell'ispezione tecnica comprende degli impianti sanitari (art. 108 cpv. 1), dei contenitori di sostanze pericolose per le acque (art. 108 cpv. 2) e del locale macchine (art. 108 cpv. 3).
 - b. Verbale della misurazione delle vele
 Il verbale della misurazione delle vele contiene l'esito della misurazione delle
 le vele giusta l'allegato 12 e la constatazione di un'eventuale attrezzatura
 minima ridotta ai sensi dell'articolo 163 capoverso 2.
 - c. Verbale della misurazione del rumore Il verbale della misurazione del rumore conferma la misurazione del rumore d'esercizio dei battelli a motore giusta l'articolo 109b e l'allegato 10. Alle imbarcazioni sportive si applicano in particolare le disposizioni dell'articolo 109b capoversi 1-3. Per le imbarcazioni sportive, per le quali l'osservanza dei valori limite di cui all'articolo 109a può essere dimostrata con una dichiarazione di conformità secondo l'articolo 148j, non è necessario un verbale della misurazione del rumore.
- I verbali d'esame devono essere redatti nelle tre lingue ufficiali svizzere; i relativi modelli sono disponibili presso l'Associazione dei servizi della navigazione.

²³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a n. 15.

Allegato 33 (Art. 100 cpv. 4)

Verbale di collaudo

- Il verbale del collaudo deve essere redatto nelle tre lingue ufficiali della Svizzera e deve contenere almeno i seguenti dati:
 - a. fabbricante del natante;
 - b. tipo del natante;
 - c. numero HIN o CIN (numero dello scafo);
 - d. indicazione del genere di natante;
 - e. conferma dello svolgimento dell'esame tecnico con indicazione del numero del certificato del tipo e della data dell'esame riportata nel verbale d'esame tecnico;
 - f. conferma dello svolgimento della misurazione delle vele per battelli a vela con indicazione del numero del certificato del tipo riportato nel verbale della misurazione delle vele;
 - g. conferma dello svolgimento della misurazione del rumore d'esercizio per i natanti a motore con una potenza totale di tutti i motori di propulsione superiore a 40 kW, con indicazione del numero del certificato del tipo riportato nel verbale della misurazione del rumore.
 - h. conferma dell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 121 capoverso 4·
 - conferma della completezza dell'attrezzatura di cui agli articoli 107a capoverso 3, 132 e 134;
 - j. conferma della completezza dei documenti di cui al numero 1 del verbale di collaudo:
 - k. conferma della conformità del natante al modello esaminato;
 - 1. conferma dello svolgimento dei controlli di funzionamento;
 - m. luogo e data del rilascio del verbale di collaudo;
 - n. nome e indirizzo della persona o dell'impresa autorizzata all'esecuzione del collaudo
- Il verbale di collaudo è disponibile presso l'Associazione dei servizi della navigazione.
- 3. L'ente che mette a disposizione il verbale di collaudo è libero di definirne la forma. Il verbale deve tuttavia contenere almeno i dati di cui al capoverso 1.